

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO**

in persona del Giudice Unico Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxx R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 7.2.2024 e vertente

TRA

D(omissis), n. a (omissis), CF (omissis), difeso dall'Avv. (omissis)

BANCA, CF omissis, difesa dall'Avv. (omissis)

**ATTORE
CONVENUTA**

OGGETTO: Mutuo bancario

CONCLUSIONI

L'Avv. (omissis) per l'attore conclude: "Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: accerti e dichiari nel contratto di mutuo di cui è causa la violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB e/o in via mediata la violazione dell'art. 1343 c.c. (illiceità della causa) e dell'art. 1344 c.c. (negozio in frode alla legge) e/o accerti e dichiari la nullità, ai sensi dell'art. 1419 2° comma c.c. per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c. (e/o con la miglior formula) della clausola di pattuizione degli interessi del contratto di mutuo acceso dagli attori; accerti e dichiari, per effetto delle riscontrate violazioni indicate ai punti nn. 1 e 2, l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 117 TUB (il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione) o in via alternativa del solo tasso legale ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c.c.; accerti e dichiari che applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tun (il tasso BOT minimo emesso nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto di finanziamento) in regime di capitalizzazione semplice, si perviene alla rideterminazione dell'importo della rata mensile, importo originariamente di euro 1.816,14 in euro 1.333,03 (comprensiva delle spese pro rata di euro 3,25) ed un importo legittimamente dovuto, alla scadenza del 30.10.2021, data dell'ultima rata di cui la parte mutuataria ha fornito attestazione di pagamento, di euro 134.635,89; accerti e dichiari che il piano di ammortamento ricalcolato determinato sulla base di tale rata mensile evidenzia una illegittima maggior somma di euro 35.822,46, pari alla differenza tra l'importo pagato (euro 170.458,35) e quello ricalcolato (euro 134.635,89); condanni il convenuto istituto bancario al rimborso in favore dell'attore della somma di euro 35.822,46 quale differenza tra l'importo degli interessi pagati e l'importo degli interessi dovuti a seguito del ricalcolo del monte interessi secondo i criteri indicati dall'art. 117 TUB sino alla data del 30.10.2021, data dell'ultima rata di cui la parte mutuataria ha fornito attestazione di pagamento oltre alla condanna del rimborso delle successive differenze ricalcolate sulle rate pagate dall'attore a partire dalla data del 30.10.2021 sino alla espletanda CTU o delle somme maggiori o minori accertate a seguito della disposta CTU; accerti e dichiari che l'importo delle rate a scadere ancora dovute all'istituto di credito convenuto e successive alla data di accoglimento delle domande sia rideterminato nella somma ricalcolata di euro 1.333,03 (comprensiva delle spese pro rata di euro 3,25) invece che dall'originario importo della rata ammontante ad euro 1.816,14, mantenendo la durata originaria del piano di ammortamento; condanni la convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, rimborso forfettario del 15% ex art. 14 TF, IVA e CAP come per legge"

L'Avv. (omissis) per la convenuta conclude "Voglia il Tribunale adito, accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, rigettare integralmente la domanda stessa in tutte le conclusioni rassegnate nei capi da 1) a 8) dell'atto di citazione; il tutto con vittoria di spese e competenze di causa"

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Le domande avanzate da parte ricorrente in relazione al contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 13.5.2013 si fondano sulle seguenti motivazioni ed argomentazioni:

x Indeterminatezza del piano di ammortamento ed indeterminatezza delle modalità di calcolo e degli oneri connessi al finanziamento, con conseguente violazione della normativa sulla trasparenza bancaria
x Illegittima capitalizzazione degli interessi

Per comodità espositiva, si ritiene di rispondere brevemente alla seconda delle questioni avanzate da parte attrice, basandosi in particolare sull'esito della consulenza tecnica invocata dalla stessa difesa del D(omissis), espletata dal dott. (omissis), il quale, nel proprio elaborato, precisa in modo estremamente chiaro e puntuale l'analisi svolta, la tipologia di interesse applicato nel contratto di mutuo intercorso tra le parti e, circostanza fondamentale nel presente giudizio, le modalità di calcolo di tale interesse, che viene incorporato nelle singole rate di mutuo sempre e solo sul capitale iniziale (sulla prima rata) e su quello residuo (a partire dalla seconda rata in poi), secondo il sistema del cd. ammortamento alla francese, nel quale, in ragione della assoluta eguaglianza delle rate, ciascuna di esse viene composta da una quota di capitale crescente e da una quota di interessi decrescente.

Tale ricostruzione ha consentito al dott. (omissis) di escludere radicalmente qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, in quanto questi ultimi sono sempre calcolati esclusivamente sulla quota di capitale (iniziale nella prima rata, residuo a partire dalla seconda rata in poi); sul punto le osservazioni del consulente di parte attrice (ossia la mancata valutazione delle modalità del calcolo delle singole rate del piano di ammortamento) appaiono manifestamente infondate, poiché è invece esattamente questo che il consulente d'ufficio ha operato, ossia ha ricostruito il modo attraverso il quale le singole rate sono state determinate, ricostruendo oltretutto l'intero piano di ammortamento a pagina 7 della propria relazione.

La questione pertanto deve ritenersi totalmente infondata.

La soluzione data dal perito alla questione relativa al tipo di capitalizzazione operata nel contratto di mutuo per cui è causa vale in definitiva anche a rispondere all'ulteriore aspetto di nullità ipotizzato, quello cioè attinente al regime finanziario applicato nella determinazione degli interessi: a tale problema ha dato sostanzialmente risposta lo stesso CTU, posto che i regimi alternativamente applicabili, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, sono quelli della capitalizzazione semplice o della capitalizzazione composta (pag. 6 dell'atto di citazione); nel caso di specie, una volta chiarito che le singole rate di mutuo sono comprensive degli interessi, calcolati esclusivamente sul capitale, con quota decrescente nel tempo degli interessi medesimi, è del tutto evidente che ci si trova di fronte ad un regime di capitalizzazione semplice (nel quale gli interessi sono decrescenti nel tempo, perché applicati su un capitale di volta in volta decrescente).

Sotto questo profilo, la doglianza di parte attrice si rivela di carattere esclusivamente formale, posto che ci si duole di una mancata specificazione testuale del regime di capitalizzazione che però nella sostanza è adottato nel pieno rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria, in quanto al contratto di mutuo sono stati allegati sia il documento di sintesi sia, soprattutto, il piano di ammortamento (oltretutto regolarmente sottoscritto dal mutuatario) dai quali è agevole rilevare il regime finanziario applicato, il prospetto di calcolo degli interessi, la relativa quantificazione ed il metodo di rimborso di capitale ed interessi (questi ultimi, ripetesi, applicati sul solo capitale).

Tutto quanto esposto induce a ritenere infondate tutte le questioni, eccezioni e richieste di parte attrice (ivi compresa la censura relativa ad un preteso effetto sorpresa e ad un vizio della volontà nella stipula del contratto ad opera del D(omissis)), atteso che, sulla scorta dei documenti versati in atti e della consulenza tecnica espletata, non vi è alcun profilo di illegittimità nelle pattuizioni intercorse tra le parti, né tantomeno le modalità di calcolo degli interessi appaiono indeterminate o viziate da criteri che mascherino una illegittima capitalizzazione degli stessi.

Tutte le domande avanzate da D(omissis) devono essere quindi disattese, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, come liquidate in dispositivo, nonché delle spese della disposta CTU.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. xxxx, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

. Rigetta tutte le domande proposte da D(omissis) nei confronti della **BANCA**

. Condanna D(omissis) al pagamento delle spese processuali in favore di **BANCA**, che si liquidano in euro 6.200 più accessori di legge, nonché al pagamento integrale dei compensi liquidati in favore del CTU della procedura con decreto dell'11.11.2023

Così deciso in Lanciano il 8.2.2024

Il Giudice
Dr. Massimo CANOSA

EX PARTE